

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)

Regolamento approvato con Delibera del Presidente n. 8/P del 13.02.2026.

INDICE

Premessa.

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.

Art. 2 – Destinatari.

Art. 3 - Gruppo di lavoro.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.

Art. 6 – Centrali di committenza.

Art. 7 – Quota del 20 per cento.

Art. 8 – Formazione professionale e strumentazione.

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante.

Art. 10 – Disciplina delle varianti e modifiche contrattuali.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo.

Art. 12 - Principi in materia di valutazione.

Art. 13 - Attività articolate e singole.

Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.

Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo.

Art. 16 – Entrata in vigore.

Premessa.

Il D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici) ha novato, all'art. 45, la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, espressamente elencate nell'allegato I.10, che sostituisce la precedente disciplina contenuta nell'art. 113 dell'abrogato D. Lgs. n. 50/2016.

Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (di seguito soltanto "Codice"), con i relativi allegati, sono entrate in vigore il 1° aprile 2023 e hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023.

Il D.Lgs. n. 209/2024 (di seguito anche "Decreto correttivo"), ha apportato correzioni e integrazioni al Codice approvato con D.Lgs. n. 36/2023, ritenute necessarie od opportune a seguito della prima applicazione del nuovo Codice.

Si rende, pertanto, necessario adottare un nuovo Regolamento (atto di valenza generale) in sostituzione del precedente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/CA del 16.04.2018 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56/CA del 24.09.2018.

Visto il parere n. 3360 dell'11 ottobre 2023 dell'ANAC, il quale evidenzia come *"Il nuovo quadro normativo non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti", concludendo condivisibilmente nel senso che "rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale"*.

Con il presente Regolamento, pertanto, il Consorzio della Bonificazione Umbra intende dare attuazione, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 45 del Codice, alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in ordine alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Progetto, ai tecnici, agli amministrativi che svolgono le funzioni tecniche espressamente elencate nell'allegato I.10 del Codice.

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.

1. La presente disciplina, di seguito semplicemente indicata Regolamento, contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 26/2023, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento e la valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. Gli oneri per le funzioni tecniche indicate all'art. 2, c. 2 – relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti – sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
4. Per i servizi e le forniture la disciplina dell'incentivazione, ai sensi dell'art. 32, co. 2 e 3 dell'allegato II.14, è applicabile alle singole procedure di affidamento per:
 - a) “servizi di particolare importanza”: *“gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi...”*; inoltre *“possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi: ...”* quelli di cui alle lett. a) – n);
 - b) “forniture di particolare importanza”: *“le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2”*.
5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 45, c. 2, del Codice e dell'art. 32, co. 2 e 3, dell'allegato II.14 al Codice, è possibile incentivare le funzioni tecniche relative a servizi e forniture in caso di nomina di un Direttore dell'Esecuzione (DEC), quale figura diversa dal RUP, solo nel caso di servizi o forniture di particolare importanza di cui al comma 3.
6. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
7. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%, così come previsto dall'art. 45, c. 4, del Codice.
8. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20% – escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata – eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
9. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari.

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia del Consorzio della Bonificazione Umbra – in qualità di Stazione Appaltante – con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 7, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata a incentivare l'attività del personale in servizio del Consorzio, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina il Dirigente, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo comma, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità.
4. Sono pertanto destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche (all. I.10 del Codice):
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi.
5. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è

fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione il Consorzio individua, con appositi provvedimenti del Direttore, la struttura tecnico-amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Il dipendente chiamato ad espletare la funzione di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l’acquisizione di un bene, servizio o lavoro è nominato dal Direttore, previa verifica delle richieste competenze, dettate dalle vigenti norme, per l’espletamento del ruolo.
4. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal RUP, ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore, mediante specifico atto.
5. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - della competenza, dell’esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - della opportunità di perseguire un’equa ripartizione degli incarichi;
 - della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale;
 - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*).

Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo.

1. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. L’incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) i lavori di importo inferiore a euro 100.000;
 - b) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili secondo quanto indicato ai co. 4 e 5 dell'art.1;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, nei termini dell'art. 56;
 - d) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente), ad esclusione di quelli per cui necessità una progettazione;
 - e) i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

Art. 6 - Centrali di committenza.

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% (come stabilito dall'art. 45 del Codice) di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 - Quota del 20 per cento.

1. La quota di cui all'art. 1, c. 8, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8 - Formazione professionale e strumentazione.

1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, c. 1, il Consorzio della Bonificazione Umbra:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, c. 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al c. 1, i Capo Settore coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Art. 9 - Graduazione della misura incentivante.

1. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

Tabella A	
LAVORI PUBBLICI	
Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino ad € 1.5000,00	1,8%
Da € 1.500.001,00 ad € 5.000.000,00	1,5%
Da € 5.000.001,00 ad € 10.000.000,00	1%
Oltre € 10.000.000,00	0,8%

Tabella B	
SERVIZI E FORNITURE	
Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino ad euro 500.000,00	2%
Oltre euro 500.000,00	1,5%

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare è quella del criterio della prevalenza.

Art. 10 - Disciplina delle varianti e modifiche contrattuali.

1. Le modifiche al contratto conformi all'art. 120, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino prestazioni aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza le modifiche ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo.

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, servizi o forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

LAVORI

<i>ATTIVITÀ</i>	<i>PERCEN- -TUALE</i>	<i>ATTIVITÀ TECNICA / FIGURA</i>	<i>RIPAR- TIZIONE</i>
Programmazione della spesa per investimenti	6%	Direttore	100%
Ufficio del Responsabile Unico del Progetto (RUP)	32%	Responsabile Unico del Progetto	28%
		Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (vedi DPR artt.14,15 e 16 236/2012)	19%
		Responsabile di procedimento per la fase di affidamento (vedi DPR artt.14,15 e 16 236/2012)	19%
		Collaboratore/i del RUP	14%

		Verifica per validazione del progetto	10%
		Coordinamento dei flussi informativi (<i>BIM Coordinator</i>)	10%
Attività di Progettazione	30%	Redazione del DocFAP	10%
		Redazione del PFTE	25%
		Redazione del Progetto Esecutivo	45%
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	20%
Attività di Direzione dei Lavori	32%	Direttore dei Lavori	50%
		Direttore/i Operativo/i	10%
		Ispettore/i di Cantiere	10%
		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere	20%
		Collaudo tecnico amministrativo/ Certificato di Regolare esecuzione	5%
		Collaudo statico (ove necessario)	5%

SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITÀ	PERCENTUALE	ATTIVITÀ TECNICA / FIGURA	RIPARTIZIONE
Ufficio del Responsabile Unico del Progetto	35%	Responsabile Unico del Progetto	26%
		Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (vedi artt. 14, 15 e 16 DPR 236/2012)	23%
		Responsabile di procedimento per la fase di affidamento (vedi artt. 14, 15 e 16 DPR 236/2012)	23%
		Collaboratore/i del RUP	18%
		Coordinamento dei flussi informativi (<i>BIM Coordinator</i>)	10%

Attività di Progettazione	30%	Redazione del Progetto	60%
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	40%
Attività di Direzione Esecuzione del Contratto	35%	Direttore dell'Esecuzione	40%
		Collaboratori del DEC	20%
		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	30%
		Verifica di Conformità	10%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono proporzionalmente riparametrate.

Art. 12 - Principi in materia di valutazione.

- L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 13 - Attività articolate e singole.

- Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
- Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, c. 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, c. 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.

TIPOLOGIA	MISURA	RIDUZIONE
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 41% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 41% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo.

1. L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore, con proprio provvedimento, sentito il RUP e dopo aver acquisito la relazione di rendicontazione, all'avvenuto collaudo provvisorio dei lavori o alla verifica di conformità dei servizi e delle forniture.

Art. 16 - Entrata in vigore.

1. La presente disciplina si applica alle attività svolte secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023 ed entra in vigore dalla data di approvazione.